



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

DELIBERA N. 1/2010

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 27 MARZO 2010

Prot. 19/10

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Consigliere Walter Vallavanti in merito alle richieste di alcuni iscritti di poter utilizzare sul referto o sui rapporti di prova la firma elettronica;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Visto il Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche

Visto il Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004

Visto il Deliberazione CNIPA n.4 del 17 Febbraio 2005 "Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico"

Visto il Decreto legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Visto il Protocollo di intesa del 16 Febbraio 2006 per la disponibilità del formato di firma digitale definito nelle specifiche PDF proposto dalla società Adobe System Inc.

Visto il Decreto Legislativo 4 Aprile 2006 n.159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante codice dell'amministrazione digitale"

Visto il Deliberazione CNIPA n.34 del 18 Maggio 2006 "Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009

Tutto ciò premesso e ritenuto, ad unanimità di voti dei presenti alla riunione

DELIBERA

Di ammettere la sottoscrizione e la trasmissione di atti professionali del Tecnologo Alimentare ivi compresi i certificati analitici e rapporti di prova a condizione che il



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

professionista si avvalga di un certificato digitale qualificato che risponda alle seguenti caratteristiche:

1. Il certificato digitale sia rilasciato da Ente Certificatore, che risulti nell'elenco degli Enti individuati dall'CNIPA o da diversa autorità statale incaricata;
2. L'Ente Certificatore abbia acquisito gli estremi dell'iscrizione (con certificazione o autocertificazione) del richiedente nell'albo professionale dei Tecnologi Alimentari (Ordini regionali);
3. L'Ente Certificatore abbia acquisito dall'Ordine Regionale dei Tecnologi Alimentari di appartenenza il certificato di appartenenza del richiedente il certificato per la firma digitale;
4. Il certificato digitale riporti:
 - La denominazione completa dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari;
 - Titolo professionale del Tecnologo Alimentare
 - Il numero di iscrizione nell'albo.
5. L'Ordine Regionale dei Tecnologi Alimentari di appartenenza si riserva il potere di richiedere, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione del certificato dell'iscritto;
6. L'Ente Certificatore deve dare immediato corso alle richieste di revoca e/o di sospensione del certificato, rispondendone in difetto ai sensi di legge;
7. Il Tecnologo Alimentare nel rispetto della presente delibera, fatte salve modifiche di norme che dovessero intervenire, può sottoscrivere e trasmettere per via elettronica anche gli atti professionali di cui all'Art.2 della Legge 59/94;
8. Il Tecnologo Alimentare si impegna al rispetto della normativa vigente in tema di privacy;
9. Il Tecnologo Alimentare si impegna al rispetto delle leggi a tutela delle professioni regolamentate;



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

10. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti 8. e 9. comporteranno anche l'irrogazioni di sanzioni disciplinari, che saranno vagliate caso per caso dal Consiglio Nazionale.
11. Il Tecnologo Alimentare deve fare idonea richiesta dell'utilizzo della firma elettronica utilizzando l'apposito modello allegando fotocopia di documento di idoneità valido;
12. Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Tecnologi Alimentari di appartenenza esamina l'istanza e rilascia l'autorizzazione a condizione che il Tecnologo Alimentare sia in regola con le quote associative, non abbia sospensioni e revoche dall'Albo.

Delibera da verbale del 27 marzo 2010

Il Presidente
Dott. Giovanni Carlo Criscuoli